



N. 29439/2020 R.G.

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione specializzata in materia di impresa

Verbale di udienza

mediante collegamento da remoto

Successivamente oggi, 27/10/2020, alle ore 11, a seguito dell'intervenuta comunicazione alle parti del provvedimento di celebrazione della presente udienza con modalità da remoto e delle *Regole tecniche e di comportamento* ad esso allegate, sono comparsi mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams innanzi al giudice designato Guido Vannicelli, come da previa identificazione ad opera del giudice stesso:

Per parte ricorrente

l'avv.to GIOVANNI CELANO

Per parte resistente

l'avv.to _____ anche in sostituzione dell'avv. _____

E' altresì presente personalmente il ricorrente

Il giudice, rilevato che tutti i soggetti sopra indicati risultano correttamente visibili ed udibili, dispone procedersi oltre.

I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice come da *Regole tecniche e di*

comportamento loro comunicate, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte è severamente vietata la registrazione dell'udienza.

Preliminarmente il giudice dà atto che, con atto depositato telematicamente in data 25/10/2020, la resistente ha revocato il disconoscimento della propria firma sul documento 3 di parte ricorrente, pure precisando di non conoscerne il contenuto.

L'avv. CELANO ne prende atto, rilevando come sinora controparte non abbia contestato il documento in sé, laddove le parti discutono del mandato fiduciario e dei presunti crediti della da oltre due anni. Rispetto alle produzioni documentali della resistente, richiama i propri documenti da 16 a 21, nonché lo stesso libro soci prodotto da controparte, in merito all'intervenuto acquisto dell'azienda paterna poi conferita ne s.a.s. da parte di . L'attribuzione della quota alla signora (fu legata ad una situazione di vita di quel periodo della al fine di tutelare il patrimonio della società nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda i crediti che la asserisce di vantare, contesta l'efficacia probatoria dei documenti 3, 4 e 5 di controparte prodotti a tale fine.

L'avv. contesta a questo punto i documenti prodotti da ultimo dal ricorrente, in quanto non pertinenti alla fase cautelare che ci occupa.

L'avv. CELANO, quanto al *periculum* che giustifica il sequestro, insiste per il sequestro, alla luce del fatto che il signor all'esito del giudizio di merito diventerà socio accomandatario de s.a.s., e quindi assumerà responsabilità illimitata anche per le obbligazioni che la signora dovesse avere *medio tempore* contratto. Annuncia di aver depositato un nuovo ricorso ex art. 700 c.p.c. per la revoca della signora dalle funzioni di amministratrice dell'accollandita, e insiste perché il custode si nominato nella persona del ricorrente o altrimenti di terzo indicato dal giudice.

L'avv. _____ si oppone a tutte le richieste formulate dal ricorrente, in assenza dei requisiti di legge per concedere il sequestro, e rileva l'antieconomicità della nomina del custode.

All'esito il giudice **si riserva** la decisione con separata ordinanza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura riassuntiva del verbale di udienza, che viene chiuso alle ore 11:25.

Il giudice

Guido Vannicelli



Successivamente il giudice,
letti il "ricorso ex art. 669-bis ss., e 670 c.p.c." depositato da il
24/08/2020 e la memoria difensiva di

esaminati i documenti prodotti anche successivamente alla costituzione,
sentiti i procuratori delle parti alle udienze del 20 e 27/10/2020, e
sciogliendo la riserva assunta in tale sede,

PREMESSO

A. che

- documentandosi socio accomandante de s.a.s.
con una quota di nominali 50 € (pari al 5%)
- per avervi conferito in sede di costituzione (6/10/2015) l'azienda "
di di cui era titolare (proprietaria di vari terreni ed
immobili in)¹,

ha dedotto che in pari data e presso lo stesso studio del notaio rogante i soci
avevano stipulato una scrittura privata nella quale l'accomandataria
(madre del ricorrente) aveva dato atto che l'intestazione del 95% delle
partecipazioni sociali della Società era meramente fiduciaria, riconoscendone la
proprietà al e si impegnava «irrevocabilmente, a semplice richiesta, a
sottoscrivere ogni atto o documentazione necessaria al riconoscimento di
quanto sopra»²;

A).1 che tuttavia già un anno dopo la costituzione della Società, la
aveva "iniziato a tenere una condotta inadempiente rispetto al contratto
fiduciario concluso, non solo ignorando le direttive e le richieste di informazioni
del fiduciante inerenti alla gestione di ma addirittura assumendo
decisioni in totale contrasto con la volontà del figlio" quali quelle indicate alle

¹ Alla quale le parti hanno riconosciuto un valore di euro 153.367,00, imputato per euro 50,00 a capitale
(in liberazione della quota sottoscritta dal PIZZATI) e per il restante importo di euro 153.317,00 a
patrimonio: cfr. doc. 1 ric.

² Cfr. doc. 3 ric. e 3 res.



pagg. 3 e seg. del ricorso, sostanziatesi nell'esclusione del [redacted] dalla vita della società e nello sfratto intimato al fittavolo (che aveva lasciato la tenuta in uno stato di sostanziale abbandono);

A)2 che con comunicazioni del 9/8 e del 2/9/2019 (nella seconda occasione, per il tramite di legale)³ il [redacted] aveva formalmente richiesto il trasferimento a sé delle quote, ottenendo solo il 23/12/2019 una risposta a mezzo dell'avv.

[redacted] con cui la [redacted] si era rifiutata di retrocedere la quota e di fornire le informazioni richieste sostenendo di essere creditrice -per spese fatte con denaro proprio a favore della società- per circa €

A)4 che dopo alcuni mesi di trattativa, il ricorrente si era visto quindi costretto al deposito del ricorso in esame, chiedendo al Tribunale, strumentalmente "al futuro giudizio di merito che sarà instaurato per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferirgli la quota ai sensi dell'art. 2932 c.c. e, quindi, "per ottenere una sentenza, che con efficacia costitutiva, gli attribuisca la proprietà della stessa":

1. di disporre il sequestro giudiziario della quota pari al 95% del capitale sociale di [redacted] s.a.s. [redacted] nella titolarità della

2. di nominare quale custode della quota sequestrata lo stesso ricorrente, attribuendogli « *la qualifica di amministratore provvisorio di [redacted] s.a.s. con poteri connessi alla qualità di socio accomandatario, al fine esclusivo di gestire provvisoriamente la quota e la società nell'ottica di conservare il loro valore economico* »

3. ovvero in subordine un terzo, comunque attribuendo ad esso ricorrente o, in ulteriore subordine, al custode giudiziario la qualifica di amministratore provvisorio dell'accomandita coi poteri di cui sopra

4. e solo in estremo subordine, di autorizzare il custode giudiziario della quota a nominare a [redacted] s.a.s., ai sensi dell'art. 2323 c.c. ed unitamente al

³ Cfr. docc. 4 – 5 ric.

⁴ Cfr. doc. 6 ric. (e 4 res.).



socio accomandante, un amministratore provvisorio dotato di quei medesimi poteri;

RILEVATO

B. che ha resistito al ricorso

- disconoscendo la sottoscrizione apposta alla scrittura privata di cui al documento 3 di parte ricorrente

- ribadendo che *"tutte le spese dell'azienda [erano] state sostenute esclusivamente e con i fondi personali della Sig.ra la quale negli anni ha avuto esborsi per c.a. € (cfr doc.ti 4-5)"*

- sostenendo che l'esistenza di un accordo sull'intestazione fiduciaria a in capo a sé del 95% de L'Agricola s.a.s., anche a fronte del disconoscimento, andava valutata a cognizione piena e non in sede cautelare

- ed eccependo fra l'altro, in punto *periculum*, che gli artefici dell'ammaloramento della tenuta di erano piuttosto il e fa sua convivente, i quali *"nonostante vivano nell'azienda agricola (hanno a disposizione un appartamento di c.a. 330 mq posto al 2° piano) non si occupano della manutenzione ordinaria provocando loro stessi i danni all'immobile (mattonelle divelte; infiltrazioni ecc ecc)"*;

RILEVATO

C. che all'esito della prima udienza (e della susseguente nomina da parte del giudice di un perito calligrafo) la pur *"contestando (...) di essere a conoscenza di quanto riportato"* in essa, ha revocato il disconoscimento della scrittura privata del 6/10/2015, e la causa -dopo la definitiva discussione avvenuta all'udienza del 27/10/2020 (nel corso della quale il ha comunicato di aver depositato un nuovo ricorso cautelare recante la richiesta giudiziale di revoca della dall'amministrazione)- è stata trattenuta in riserva;



RITENUTO

D. che a fronte del tacito riconoscimento della sottoscrizione apposta dalla socia accomandataria in calce alla scrittura -di pari data (e carattere) dell'atto costitutivo de' - in cui essa

- ha esplicitamente ammesso la natura "*meramente fiduciaria*" dell'intestazione a sé del 95% dell'accomandita
- riconoscendone la proprietà al f
- ed impegnandosi "*irrevocabilmente, a semplice richiesta, a sottoscrivere ogni atto o documentazione necessaria al riconoscimento di quanto sopra*",

la protestata ignoranza del contenuto della scrittura, significativamente coeva all'atto costitutivo della società e del resto nella disponibilità della stessa (che ne ha prodotta in causa una copia), appare francamente inverosimile, tanto più che la resistente, attinta dalle richieste stragiudiziali di trasferimento da parte del socio e figlio fiduciante, pur contrapponendovi i propri asseriti crediti, s'è ben guardata *ante causam* dal contestare la natura fiduciaria della propria partecipazione ne

D).1 che pertanto, a fronte della prova scritta del patto fiduciario, il rifiuto opposto dalla - alle reiterate richieste pervenute dal fiduciante deve ritenersi allo stato quale inadempimento all'obbligo di ritrasferimento assuntosi, il quale si muove su di un piano diverso -quello dei rapporti fiduciari tra i due soci de' - rispetto al rapporto sociale e non può pertanto essere paralizzato dalle presunte ragioni di credito della verso l'accomandita;

D).2 che a fronte dell'evidenza del buon diritto del , l'altrettanto palese ingiustificatazza del rifiuto e la presumibile durata del giudizio di merito per



l'esecuzione specifica dell'obbligo di reintestazione del 95% del capitale costituiscono sufficienti ragioni di opportunità per l'immediato sequestro della partecipazione e la sua temporanea gestione -anche al fine di creare un opportuno 'cuscinetto' fra le parti, i cui rapporti familiari e sociali appaiono oggi improntati ad un'acredine che le rende poco lucide con riguardo all'interesse sociale- da parte del terzo professionista che si designa in dispositivo;

D).3 che tuttavia il sequestro della partecipazione non è *ex se* idoneo a travolgere né la qualità di socia in capo alla (soltanto, spossessandola dei diritti patrimoniali e di voto ad essa pertinenti) né soprattutto il suo *status* di accomandataria ed unico gestore della società, non contraddetto dal carattere fiduciario dell'intestazione⁶;

che pertanto non sussistono allo stato, pur in presenza di un custode deputato a gestire la quota della resistente, i presupposti per la richiesta nomina -tantomeno per via giudiziale- di un amministratore provvisorio, costituendo tale istituto il rimedio rimesso agli accomandanti se vengono a mancare tutti gli accomandanti e per lo stretto tempo (semestre) in cui non sia ricostituita la pluralità e dicotomia della compagine dell'accomandita (art. 2323 cpv. c.c.), del che del resto Pierre PIZZATI, depositando separato ricorso ai sensi degli artt. 2259 ult. co. c.c. e 700 c.p.c., ha mostrato di essere ben consapevole,

P. T. M.

visti gli artt. 669-*bis* e seguenti, nonché 670 n. 1 c.p.c.,

1) dispone il sequestro della partecipazione, pari al 95% del capitale, detenuta da _____ s.a.s. di _____ con sede in _____

⁶ Del resto voluta proprio in esecuzione del "*disegno del Sig. Pierre Pizzati, consistente nel far gestire la Società alla madre, per dedicarsi a tempo pieno alla sua occupazione principale*" sia pur -in sua tesi- "*nel rispetto delle indicazioni da lui fornite e, soprattutto, nel suo interesse*" (cfr. pag. 9 del ricorso).

2) **nomina custode** della partecipazione di cui al capo 1), il dr.
via provinciale

con ogni potere di ordinaria
amministrazione per conto di chi spetterà ed obbligo di rendiconto semestrale
da rendersi al giudice istruttore della causa di merito;

3) **rigetta nel resto** il ricorso meglio indicato nell'*incipit* della presente
ordinanza;

4) **assegna termine** al ricorrente di giorni 60 dalla comunicazione del presente
provvedimento per l'inizio del giudizio di merito;

5) **manda** la Cancelleria per l'avviso alle parti e al

Milano, 27/10/2020

Il giudice designato

(Guido Vannicelli)